

CORTE GIUSTIZIA COMUNITA' EUROPEE 17 aprile 2008, causa C-404/06; Pres. P. Jann – parti in causa: *Quelle AG* c. *Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände*.

Tutela dei consumatori – Direttiva 1999/44/CE – Vendita e garanzie dei beni di consumo – Diritto del venditore di esigere dal consumatore, in caso di sostituzione di un bene non conforme, un'indennità per l'uso di tale bene – Gratuità dell'uso del bene non conforme.

L'art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, 1999/44/CE, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale consenta al venditore, nel caso in cui abbia venduto un bene di consumo presentante un difetto di conformità, di esigere dal consumatore un'indennità per l'uso di tale bene non conforme fino alla sua sostituzione con un bene nuovo.

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

17 aprile 2008

Nel procedimento C-404/06, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Bundesgerichtshof (Germania), con decisio-

ne 16 agosto 2006, pervenuta in cancelleria il 28 settembre 2006, nella causa tra

Quelle AG
e
**Bundesverband der Verbraucherzentralen
und Verbraucherverbände,**

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dai sigg. A. Tizzano, A. Borg Barthet, M. Ilešič ed E. Levits, giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 4 ottobre 2007,

considerate le osservazioni presentate:

- per la Quelle AG, dall'avv. A. Piekenbrock, Rechtsanwalt;
 - per il Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, dagli avv.ti P. Wassermann e J. Kummer, Rechtsanwälte;
 - per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma e dalla sig.ra J. Kemper, in qualità di agenti;
 - per il governo spagnolo, dalla sig.ra N. Díaz Abad, in qualità di agente;
 - per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente;
 - per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. A. Aresu e B. Schima, nonché dalla sig.ra I. Kaufmann-Bühler, in qualità di agenti,
- sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 15 novembre 2007,
ha pronunciato la seguente

Sentenza

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, 1999/44/CE, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171, pag. 12; in prosieguo: la «direttiva»).
2. Tale domanda è stata proposta nell'ambito di una controversia tra la Quelle AG (in prosieguo: la «Quelle»), una società di vendite per corri-

spondenza, ed il Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände (in prosieguo: il «Bundesverband»), un'associazione di consumatori riconosciuta che ha ricevuto un apposito mandato dalla sig.ra Brüning, cliente della detta società.

Contesto normativo

La normativa comunitaria

3. La direttiva è stata adottata sulla base dell'art. 95 CE. Il suo primo 'considerando' ricorda che, a norma dell'art. 153, nn. 1 e 3, CE, la Comunità europea deve garantire un elevato livello di tutela dei consumatori mediante misure che essa adotta in applicazione dell'art. 95 CE.
4. L'art. 3 della direttiva, intitolato «Diritti del consumatore», prevede quanto segue:
 - «1. Il venditore risponde al consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
 2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma del paragrafo 3, o ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto relativo a tale bene, conformemente ai paragrafi 5 e 6.
 3. In primo luogo il consumatore può chiedere al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che ciò sia impossibile o sproporzionato.
Un rimedio è da considerare sproporzionato se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro rimedio (...).
Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha voluto il bene.
 4. L'espressione "senza spese" nei paragrafi 2 e 3 si riferisce ai costi necessari per rendere conformi i beni, in particolar modo con riferimento alle spese di spedizione e per la mano d'opera e i materiali.
 5. Il consumatore può chiedere una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto:
– se il consumatore non ha diritto né alla [riparazione] né alla sostituzione o

– se il venditore non ha esperito il rimedio entro un periodo ragionevole ovvero
– se il venditore non ha esperito il rimedio senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
(...)).

5. Ai sensi del quindicesimo ‘considerando’ della direttiva, «gli Stati membri possono prevedere che il rimborso al consumatore può essere ridotto, in considerazione dell’uso che quest’ultimo ha fatto del bene dal momento della consegna; (...) [le modalità di] risoluzione del contratto [possono] essere stabilit[e] dalla legislazione nazionale».
6. L’art. 5, n. 1, prima frase, della direttiva, intitolato «Termini», così dispone:
«Il venditore è responsabile, a norma dell’articolo 3, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene».
7. L’art. 8, n. 2, della direttiva, intitolato «Diritto nazionale e protezione minima», stabilisce quanto segue:
«Gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più rigorose, compatibili con il trattato, per garantire un livello più elevato di tutela del consumatore».

La normativa nazionale

8. Tra le disposizioni del codice civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch; in prosieguo: il «BGB») adottate per la trasposizione della direttiva nell’ordinamento giuridico tedesco figurano in particolare gli artt. 439 e 346.
9. L’art. 439, n. 4, del BGB, intitolato «Adempimento successivo», dispone quanto segue:
«(...) Qualora il venditore consegni un bene esente da vizi a titolo di adempimento successivo, può esigere dall’acquirente la restituzione del bene viziato, nei termini e modi stabiliti dagli artt. 346-348».
10. L’art. 346, nn. 1-3, del BGB, intitolato «Effetti del recesso», recita:
1. Qualora una delle parti si sia riservata contrattualmente un diritto di recesso, o tale diritto le spetti in forza di una norma di legge, l’esercizio del recesso implica la riconsegna delle prestazioni ricevute e la restituzione degli utili ottenuti.
2. Al posto della riconsegna o della restituzione, il debitore è tenuto a corrispondere un rimborso di valore equivalente:

- 1) qualora la riconsegna o la restituzione sia esclusa in base alla natura di quanto ottenuto,
- 2) qualora egli abbia consumato, alienato, gravato, lavorato o trasformato l'oggetto ricevuto,
- 3) in caso di deterioramento o perimento del bene; resta però escluso il deterioramento derivante dall'uso normale del bene.

Nel caso in cui il contratto preveda una controprestazione, essa dev'essere posta alla base del calcolo del rimborso del valore; se deve essere corrisposto il rimborso del valore per i vantaggi derivanti dall'utilizzazione di un mutuo, è ammessa la prova diretta a dimostrare che il valore di tali vantaggi era inferiore.

3. L'obbligo di rimborso del valore si estingue:

- 1) se il vizio legittimante il recesso si è manifestato solo durante la lavorazione o la trasformazione dell'oggetto,
- 2) se ed in quanto il deterioramento o il perimento sia imputabile al creditore, o se il danno sarebbe ugualmente sorto presso quest'ultimo,
- 3) qualora, in caso di diritto legale di recesso, il deterioramento o il perimento si sia verificato presso l'avente diritto sebbene questi abbia agito con la diligenza che è solito prestare nei propri affari.

L'arricchimento residuo dev'essere reso».

11. L'art. 100 del BGB, intitolato «Utili», dispone quanto segue:
«Gli utili sono i frutti di una cosa o di un diritto nonché i vantaggi derivanti dall'uso della cosa o dal godimento del diritto».

Causa principale e questione pregiudiziale

12. Nel corso del mese di agosto dell'anno 2002, la Quelle ha fornito alla sig.ra Brüning, per suo uso privato, un «set forno/piano cottura». All'inizio dell'anno 2004, l'acquirente ha constatato che l'apparecchio presentava un difetto di conformità. Essendo impossibile una riparazione, la sig.ra Brüning ha restituito l'apparecchio alla Quelle, che ha provveduto alla sua sostituzione con uno nuovo. La detta società ha tuttavia preteso che la sig.ra Brüning le versasse una somma di EUR 69,97 a titolo di indennità per i vantaggi da essa ritratti dall'utilizzo dell'apparecchio inizialmente fornito.
13. Il Bundesverband, agendo in veste di mandatario della sig.ra Brüning, ha chiesto che a quest'ultima venga rimborsata la somma suddetta. L'asso-

ciazione ricorrente ha inoltre chiesto che, in caso di sostituzione di un bene non conforme al contratto di vendita (in prosieguo: il «bene non conforme»), la Quelle venga condannata ad astenersi dal fatturare importi per l'utilizzazione di tale bene.

14. Il giudice di primo grado ha accolto la domanda di rimborso ed ha respinto le conclusioni intese ad ottenere un'ingiunzione nei confronti della Quelle ad astenersi dal fatturare importi per l'uso di un bene non conforme. Gli appelli interposti contro tale pronuncia tanto dalla Quelle quanto dal Bundesverband sono stati respinti. Adito con ricorso per cassazione (Revision), il Bundesgerichtshof constata come dal combinato disposto degli artt. 439, n. 4, e 346, nn. 1 e 2, punto I, del BGB risulti che il venditore ha diritto, in caso di sostituzione di un bene non conforme, ad un'indennità a titolo di compensazione dei vantaggi che l'acquirente ha ritratto dall'uso di tale bene fino alla sua sostituzione con un nuovo bene.
15. Pur esprimendo riserve in merito all'onere unilaterale così imposto all'acquirente, il Bundesgerichtshof fa presente che non vede alcuna possibilità di correggere la normativa nazionale per via interpretativa. Infatti, un'interpretazione secondo cui il venditore non potrebbe chiedere un'indennità all'acquirente per l'utilizzazione del bene sostituito entrerebbe in contrasto con il tenore letterale delle pertinenti disposizioni del BGB nonché con la volontà chiaramente dichiarata dal legislatore, e sarebbe vietata dall'art. 20, n. 3, della Costituzione (Grundgesetz), in forza del quale il potere giudiziario è assoggettato alla legge e al diritto.
16. Tuttavia, dubitando della conformità delle disposizioni del BGB alla normativa comunitaria, il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l'art. 3, n. 2 e, in combinato disposto, nn. 3, primo comma, e 4, della direttiva (...), ovvero l'art. 3, n. 3, terzo comma, della detta direttiva debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale ai sensi della quale il venditore, in caso di ripristino della conformità di un bene di consumo mediante sostituzione del medesimo, può esigere dal consumatore un'indennità per l'utilizzo del bene non conforme inizialmente consegnato».

Sulla questione pregiudiziale

17. Con tale questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'art. 3 della direttiva debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale consenta al venditore, nel caso in cui abbia venduto un bene di consumo presentante un difetto di conformità, di esigere dal consumatore un'indennità per l'uso di tale bene non conforme fino alla sua sostituzione con un bene nuovo.

Sulla ricevibilità

18. All'udienza la Quella ha sostenuto che la questione pregiudiziale non è ricevibile, in quanto il giudice del rinvio ha fatto presente che le disposizioni nazionali di trasposizione della direttiva lasciano adito ad un'unica interpretazione e che il diritto costituzionale tedesco vieta ad esso giudice un'interpretazione *contra legem*. Pertanto, nel caso in cui la Corte interpretasse l'art. 3 della direttiva in senso diverso, il detto giudice nazionale non potrebbe tener conto della risposta fornita dalla giurisdizione comunitaria.
19. A tale proposito, occorre ricordare che, nell'ambito di un procedimento ex art. 234 CE, basato sulla netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l'interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a pronunciarsi (v., in particolare, sentenze 22 giugno 2006, causa C-419/04, Conseil général de la Vienne, Racc. pag. I-5645, punto 19, e 18 luglio 2007, causa C-119/05, Lucchini, Racc. pag. I-6199, punto 43).
20. Il rifiuto di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti manifestamente che la richiesta interpretazione del diritto comunitario non ha alcuna relazione con i reali termini o l'oggetto della causa principale, qualora il problema sia di natura ipotetica, oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle

questioni che le sono sottoposte (v., in particolare, sentenze Conseil général de la Vienne, cit., punto 20, e Lucchini, cit., punto 44).

21. Tali ipotesi non risultano sussistenti nel caso di specie.
22. Il fatto che, a seguito della risposta fornita dalla Corte ad un quesito pregiudiziale riguardante l'interpretazione di una direttiva, sussista incertezza in merito alla possibilità per il giudice nazionale di interpretare, nel rispetto dei principi elaborati dalla Corte (v., in tal senso, sentenze 5 ottobre 2004, cause riunite da C-397/01 a C-403/01, Pfeiffer e a., Racc. pag. I-8835, punti 113-116, nonché 4 luglio 2006, causa C-212/04, Adeneler e a., Racc. pag. I-6057, punti 110-112), le norme nazionali alla luce di tale risposta, non può influire sull'obbligo incombente alla Corte di statuire sulla questione sottoposta. Qualsiasi altra soluzione sarebbe infatti incompatibile con la finalità stessa delle competenze riconosciute alla Corte dall'art. 234 CE, le quali mirano essenzialmente a garantire un'applicazione uniforme del diritto comunitario da parte dei giudici nazionali (sentenze 6 dicembre 2005, causa C-461/03, Gaston Schul Douane-expediteur, Racc. pag. I-10513, punto 21, e 10 gennaio 2006, causa C-344/04, IATA e ELFAA, Racc. pag. I-403, punto 27).
23. Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

Nel merito

24. Ad avviso del Bundesverband, dei governi spagnolo e austriaco, nonché della Commissione delle Comunità europee, l'art. 3, n. 3, della direttiva stabilisce chiaramente che il venditore è tenuto ad effettuare senza spese per il consumatore non soltanto la riparazione del bene non conforme, ma anche, se del caso, la sostituzione del medesimo con un bene conforme. L'obbligo di gratuità sarebbe un elemento imprescindibile, che mirerebbe a tutelare l'acquirente dal rischio di oneri finanziari che potrebbero dissuaderlo dal far valere i propri diritti.
25. Il governo tedesco fa osservare come il testo della direttiva non disciplini la questione se il venditore possa, in caso di sostituzione di un bene non conforme, esigere un'indennità per l'utilizzazione di quest'ultimo. Esso sottolinea che, da un punto di vista sistematico, il quindicesimo 'considerando' della direttiva esprime un principio di diritto a carattere assolutamente generale, il quale conferisce agli Stati membri piena libertà di stabilire in quali situazioni il consumatore è tenuto a versare un'indennità per l'uso di un bene.

26. In via preliminare occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della direttiva, il venditore risponde, nei confronti del consumatore, di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
27. L'art. 3, n. 2, della direttiva elenca i diritti che il consumatore può far valere nei confronti del venditore in caso di difetto di conformità del bene consegnato. In primo luogo, il consumatore ha il diritto di esigere il ripristino della conformità del bene. Ove non sia possibile ottenere tale ripristino della conformità del bene, il consumatore può esigere, in seconda battuta, una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.
28. Quanto al ripristino della conformità del bene, l'art. 3, n. 3, della direttiva precisa che il consumatore ha il diritto di esigere dal venditore la riparazione del bene o la sua sostituzione, in entrambi i casi senza spese, a meno che la sua richiesta non sia impossibile da soddisfare o sproporzionata.
29. Il governo tedesco fa valere che tanto nella proposta di direttiva 96/C 307/09 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vendita e le garanzie dei beni di consumo (GU 1996, C 307, pag. 8), quanto nella proposta modificata di direttiva 98/C 148/11 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 1998, C 148, pag. 12), presentate dalla Commissione, il testo normativo prevedeva unicamente la «riparazione del bene senza spese» o, in alternativa, la «sostituzione» del bene stesso. Tale silenzio in ordine alle conseguenze finanziarie di una sostituzione comproverebbe che non era previsto che la direttiva disciplinasse la questione di un'eventuale indennità per l'uso del bene.
30. Tuttavia, tale circostanza è totalmente irrilevante, dal momento che è appunto l'espressione «senza spese in entrambi i casi», apparsa nella posizione comune (CE) n. 51/98, definita dal Consiglio il 24 settembre 1998 in vista dell'adozione della direttiva (GU C 333, pag. 46), quella che è stata accolta nel testo definitivo, traducendo così la volontà del legislatore comunitario di rafforzare la tutela del consumatore.
31. Quanto all'espressione «senza spese», essa viene definita all'art. 3, n. 4, della direttiva come riferentesi «ai costi necessari per rendere conformi i beni, in particolar modo con riferimento alle spese di spedizione e per la mano d'opera e i materiali». Dal fatto che il legislatore comunitario utilizza la locuzione avverbiale «in particolar modo» risulta che tale elenco presenta carattere esemplificativo e non tassativo.
32. La circostanza, fatta valere dal governo tedesco, che il comunicato stampa del comitato di conciliazione «Parlamento – Consiglio» C/99/77

del 18 marzo 1999, relativo all'accordo sulle garanzie ai consumatori, fornisca una definizione limitativa dell'espressione «senza spese» è, al riguardo, irrilevante. Infatti, secondo una costante giurisprudenza, quando una dichiarazione inserita in un verbale del Consiglio non trova alcun riscontro nel testo di una disposizione di diritto derivato, essa non può essere presa in considerazione per interpretare tale disposizione (v., in particolare, sentenze 26 febbraio 1991, causa C-292/89, Antonissen, Racc. pag. I-745, punto 18, e 10 gennaio 2006, causa C-402/03, Skov e Bilka, Racc. pag. I-199, punto 42).

33. Risulta pertanto sia dal tenore letterale sia dai pertinenti lavori preparatori della direttiva che il legislatore comunitario ha inteso fare della gratuità del ripristino della conformità del bene da parte del venditore un elemento essenziale della tutela garantita al consumatore da tale direttiva.
34. Tale obbligo incombente al venditore di gratuità del ripristino della conformità del bene, indipendentemente dal fatto che esso venga attuato mediante riparazione o sostituzione del bene non conforme, mira a tutelare il consumatore dal rischio di oneri finanziari che, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 49 delle sue conclusioni, potrebbe dissuadere il consumatore stesso dal far valere i propri diritti in caso di assenza di una tutela di questo tipo. Tale garanzia di gratuità voluta dal legislatore comunitario porta ad escludere la possibilità di qualsiasi rivendicazione economica da parte del venditore nell'ambito dell'esecuzione dell'obbligo a lui incombente di ripristino della conformità del bene oggetto del contratto.
35. Tale interpretazione risulta corroborata dall'intenzione, manifestata dal legislatore comunitario all'art. 3, n. 3, terzo comma, della direttiva, di garantire al consumatore una tutela effettiva. Tale disposizione precisa infatti che le riparazioni e le sostituzioni devono essere effettuate non soltanto entro un lasso di tempo ragionevole, ma altresì senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
36. La detta interpretazione risulta inoltre conforme alla finalità della direttiva, che, come indicato dal suo primo 'considerando', è di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori. Come risulta dall'art. 8, n. 2, della direttiva, la protezione offerta da quest'ultima costituisce una garanzia minima e gli Stati membri, pur potendo adottare disposizioni più rigorose, non possono pregiudicare le garanzie previste dal legislatore comunitario.

37. Gli altri argomenti addotti dal governo tedesco contro un'interpretazione siffatta non valgono ad inficiare la correttezza della stessa.
38. Quanto, da un lato, alla portata che occorre riconoscere al quindicesimo 'considerando' della direttiva, il quale accorda la possibilità di prendere in considerazione l'uso che il consumatore ha fatto del bene non conforme, è importante rilevare come la prima parte di tale 'considerando' faccia riferimento ad un «rimborso» da versare al consumatore, mentre la seconda parte menziona le «[modalità di] risoluzione del contratto». Tali termini sono identici a quelli utilizzati nella posizione comune del Consiglio cui ha fatto riferimento anche il governo tedesco.
39. Questa terminologia mostra chiaramente come l'ipotesi considerata dal quindicesimo 'considerando' sia limitata al caso della risoluzione del contratto, previsto dall'art. 3, n. 5, della direttiva, caso nel quale, in applicazione del principio della mutua restituzione dei vantaggi ricevuti, il venditore deve rimborsare al consumatore il prezzo di vendita del bene. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal governo tedesco, il quindicesimo 'considerando' non può essere interpretato come un principio generale che autorizzi gli Stati membri a prendere in considerazione, in tutte le situazioni in cui essi lo desiderino – ivi compresa quella di una semplice domanda di sostituzione presentata ai sensi dell'art. 3, n. 3, della direttiva –, l'uso che il consumatore ha fatto di un bene non conforme.
40. Quanto, dall'altro lato, all'affermazione del governo tedesco, secondo cui la possibilità per il consumatore di beneficiare, mediante la sostituzione di un bene non conforme, di un nuovo bene senza essere tenuto a versare una compensazione economica costituirebbe un arricchimento senza causa, occorre ricordare che l'art. 3, n. 1, della direttiva pone a carico del venditore la responsabilità, nei confronti del consumatore, di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
41. Il venditore, ove fornisca un bene non conforme, non esegue correttamente l'obbligazione che si era assunto con il contratto di vendita e deve dunque sopportare le conseguenze di tale inesatta esecuzione del contratto medesimo. Ricevendo un nuovo bene in sostituzione del bene non conforme, il consumatore, che ha invece versato il prezzo di vendita e dunque correttamente eseguito la propria obbligazione contrattuale, non beneficia di un arricchimento senza causa. Egli non fa altro che ri-

cevere, in ritardo, un bene conforme alle clausole del contratto, quale avrebbe dovuto ricevere sin dall'inizio.

42. Del resto, gli interessi economici del venditore sono tutelati, da un lato, dal termine di prescrizione di due anni previsto dall'art. 5, n. 1, della direttiva e, dall'altro, dalla possibilità che gli è concessa dall'art. 3, n. 3, secondo comma, di quest'ultima di rifiutare la sostituzione del bene nel caso in cui tale rimedio si riveli sproporzionato in quanto gli impone spese irragionevoli.
43. Tenuto conto dell'insieme delle considerazioni sopra esposte, occorre risolvere la questione sollevata dichiarando che l'art. 3 della direttiva deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale consenta al venditore, nel caso in cui abbia venduto un bene di consumo presentante un difetto di conformità, di esigere dal consumatore un'indennità per l'uso di tale bene non conforme fino alla sua sostituzione con un bene nuovo.

Sulle spese

44. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L'art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, 1999/44/CE, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale consenta al venditore, nel caso in cui abbia venduto un bene di consumo presentante un difetto di conformità, di esigere dal consumatore un'indennità per l'uso di tale bene non conforme fino alla sua sostituzione con un bene nuovo.

L'ART. 3 DELLA DIRETTIVA 1999/44/CE AL VAGLIO DEI GIUDICI COMUNITARI:

**L'ELEVATO LIVELLO DI PROTEZIONE DEI CONSUMATORI
COME CRITERIO DI INTERPRETAZIONE PRIVILEGIATO
DELLA NORMATIVA CONSUMERISTICA**

SOMMARIO: 1. Il caso sottoposto all'esame dei giudici comunitari. – 2. Le ragioni di diritto formulate dalla Corte. – 3. L'art. 3 della direttiva 1999/44/CE e la sua differente attuazione in Germania e in Italia. – 4. La sostituzione e gli altri rimedi a disposizione dell'acquirente-consumatore: problemi applicativi.

1. In materia di vendita di beni di consumo, quello sottoposto ai giudici comunitari è un caso paradigmatico e, al tempo stesso, esemplificativo, delle problematiche che l'attuazione della direttiva 1999/44/CE¹ (e delle altre direttive a tutela del consumatore che l'hanno preceduta) ha sollevato all'interno dei vari ordinamenti giuridici nazionali²: da una

¹ Si tratta della Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, *su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo*, in *Gazzetta Uff.* n. L 171 del 07/07/1999 (in prosieguo, la direttiva). Per un primo breve commento di questa sentenza v. P. PIRODDI, *La responsabilità piena del commerciante comporta la restituzione totale della somma*, in *Guida al dir.*, 2008, 54 s.

² Sulla direttiva 1999/44/CE e sul dibattito intorno alla sua attuazione nell'ordinamento italiano v. in particolare G. DE NOVA, *La proposta di direttiva sulla vendita e la garanzia dei beni di consumo*, in *Riv. dir. priv.*, 1997, 22 s.; P. R. LODOLINI, *La direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo: prime osservazioni*, in *Europa e dir. priv.*, 1999, 1275 s.; A. ZACCARIA, *Riflessioni circa l'attuazione della direttiva n. 1999/44/CE «Su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo»*, in *Studium iuris*, 2000, 260 s.; ID., *Riflessioni circa l'attuazione della direttiva*

parte, le esigenze del legislatore europeo cristallizzate di volta in volta nei singoli provvedimenti, dall'altra le necessità degli ordinamenti nazionali che, nel dare attuazione ai diversi precetti comunitari, devono, comunque, amalgamare nuove e vecchie disposizioni, in un'opera di sempre più difficile realizzazione. Come si avrà modo di indicare, questa pronuncia, sebbene abbia ad oggetto le norme con cui il legislatore tedesco ha provveduto alla trasposizione della direttiva nel proprio sistema, interessa da vicino anche il nostro ordinamento, e una corretta lettura di quanto contenuto nella decisione è di sicuro ausilio nell'interpretazione e nell'applicazione dei nuovi artt. 128 ss. cod. cons.

La vicenda, assai semplice nel suo svolgimento, vede coinvolte una società di vendite per corrispondenza, la *Quelle AG* (in prosieguo, la *Quelle*) e un'associazione di consumatori riconosciuta, il *Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände* (in prosieguo, il *Bundesverband*), che ha ricevuto un apposito mandato dalla sig.ra *Brüning*, cliente della detta società.

Nel corso del mese di agosto 2002, la *Quelle* ha fornito alla sig.ra *Brüning*, per suo uso privato, un set forno/piano cottura. All'inizio del 2004, l'acquirente si è accorta che

n. 1999/44/CE «su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo», in *Annuario di diritto tedesco* a cura di Patti, Milano, 2001, 155 ss.; G. DE CRISTOFARO, *La nuova disciplina codicistica dei contratti per la fornitura dei beni mobili conclusi da consumatori con professionisti*, in *Studium iuris*, 2002, 1322 s.; L. CABELLA PISU, *Vendita, vendite: quale riforma delle garanzie?*, in *Contratto e impr. Europa*, 2001, 34 ss.; R. CALVO, *L'attuazione della direttiva n. 44 del 1999: una chance per la revisione in senso unitario della disciplina sulle garanzie e rimedi nella vendita*, in *Contratto e impr. Europa*, 2000, 463 ss. E v. anche H.-W. MICKLITZ, *Die Verbrauchsgüterkauf – Richtlinie*, in *Eur. Zeit. für WirtR.*, 1999, 486.

l'apparecchio presentava un difetto di conformità, e, essendo impossibile la riparazione, ha restituito l'apparecchio alla *Quelle*, che ha provveduto alla sua sostituzione con uno nuovo³. Nondimeno, la suddetta società ha preteso che la sig.ra *Brüning* versasse una somma di 69,97 € a titolo di indennità per i vantaggi comunque ottenuti con l'utilizzo dell'apparecchio che le era stato inizialmente fornito. Agendo in veste di mandatario della sig.ra *Brüning*, il *Bundesverband*, ha domandato che a quest'ultima venisse rimborsata la somma che pure le era stata richiesta; inoltre, sempre l'associazione ricorrente ha domandato che la *Quelle* venisse condannata ad astenersi dal fatturare importi per l'utilizzazione di un bene, nei casi di sostituzione a causa della non conformità del prodotto al contratto di vendita.

Il giudice tedesco di primo grado ha accolto la domanda di rimborso ed ha respinto le conclusioni tese ad ottenere un'ingiunzione nei confronti della *Quelle* dall'astenersi dal fatturare importi per l'uso di un bene non conforme. Gli appelli presentati contro tale pronuncia tanto dalla *Quelle*, quanto dal *Bundesverband*, sono stati respinti. Adito con ricorso per cassazione (*Revision*), il *Bundesgerichtshof* ha constatato come dal combinato disposto dei §§ 439, n. 4, e 346, nn. 1 e 2, punto 1, del *BGB* risulti che il venditore ha diritto, in caso di sostituzione di un bene non conforme, ad un'indennità a titolo di compensazione dei vantaggi che l'acquirente ha ottenuto dall'uso di tale bene fino alla sua sostitu-

³ Si noti come la consumatrice, riscontrando un vizio nel bene, chiedeva dopo un anno e mezzo dall'acquisto la sua sostituzione (entro, comunque, il termine di scadenza della responsabilità del venditore, sia per quanto riguarda l'ordinamento tedesco che per quello italiano).

zione con un nuovo. Il *Bundesgerichtshof*, pur esprimendo riserve in merito all'onere unilaterale imposto dal legislatore tedesco all'acquirente-consumatore, faceva presente che non vedeva alcuna possibilità di correggere per via interpretativa la normativa nazionale: difatti, un'interpretazione secondo cui il venditore non potrebbe chiedere un'indennità all'acquirente per l'utilizzazione del bene sostituito sarebbe in contrasto sia con il tenore letterale delle disposizioni del codice sul punto, sia con la volontà chiaramente dichiarata dal legislatore e, oltretutto, sarebbe vietata dall'art. 20, n. 3, della *Grundgesetz*, in forza del quale il potere giudiziario è assoggettato alla legge e al diritto. Ciò posto, il *BGH*, mettendo in discussione la congruenza delle disposizioni del codice con la normativa comunitaria, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte comunitaria la questione pregiudiziale⁴.

2. Dal punto di vista giuridico, la vicenda è stata originata dalla decisione del 16 agosto 2006 con la quale il *Bundesgerichtshof* aveva domandato alla Corte di giustizia una pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE: tra le competenze della Corte rientra, infatti, anche quella di pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione e sulla validità degli atti posti in essere dalle istituzioni della Comunità⁵. In sostanza

⁴ V. punti nn. 15 e 16 della sentenza.

⁵ Ai sensi dell'art. 234 Trattato CE, quando una questione attinente all'interpretazione ovvero alla validità di un atto comunitario è sollevata davanti ad una giurisdizione di uno degli Stati Membri, il giudice nazionale, qualora lo reputi necessario per emanare la sua sentenza, può domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulla questione. Come si ricava

il *BGH* aveva chiesto se l'art. 3 della direttiva doveva essere interpretato nel senso che «osta ad una normativa nazionale la quale consenta al venditore, nel caso in cui abbia venduto un bene di consumo presentante un difetto di conformità, di esigere dal consumatore un'indennità per l'uso di tale bene non conforme fino alla sua sostituzione» con uno nuovo⁶. Proprio l'art. 3 della direttiva stabilisce che in caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto, senza spese, al ripristino della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto⁷, anche se nel corso della

dalla sentenza in commento, nell'ambito di un procedimento ai sensi dell'art. 234 CE, che è basato sulla netta separazione di funzioni tra il giudice nazionale e quello comunitario, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità finale della decisione che deve emanare, di valutare, «alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l'interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a pronunciarsi» (v. punto n. 19).

⁶ V. punto n. 17 della sentenza; la risposta affermativa della Corte si trova, invece, al punto n. 43 della sentenza stessa (su cui v. *infra* § 4).

⁷ Per un commento al testo della direttiva e alla sua attuazione nell'ordinamento italiano v. A. ZACCARIA – G. DE CRISTOFARO, *La vendita dei beni di consumo*, Padova, 2002; F. ADDIS (a cura di), *Aspetti della vendita dei beni di consumo*, Milano, 2003; L. GAROFALO V. MANNINO E. MOSCATI P. M. VECCHI, *Commentario alla disciplina della vendita dei beni di consumo*, Padova, 2003; M. BIN – A. LUMINOSO, *Le garanzie nella vendita dei beni di consumo*, in *Trattato diritto commerciale e diritto pubblico economia* diretto da Galgano, XXXI, Padova, 2003; S. PATTI (a cura di), *Commentario sulla vendita dei beni di consumo*, Milano, 2004; F. BOCCHINI, *La vendita di cose mobili. Artt. 1510-1536*, in *Il codice civile. Commentario* fondato da Schlesinger, Milano, 2004; G. DE CRISTOFARO, *Vendita di beni di consumo*, in *Enc. giur.*, XXXII, Roma, 2004; C. M.

causa il governo tedesco aveva fatto osservare come dal testo della disposizione non risulti alcuna preclusione testuale alla possibilità, in caso di consegna di un prodotto difettoso, di esigere un'indennità per l'utilizzazione di quest'ultimo. Anzi si sottolineava come, da un punto di vista sistematico, il quindicesimo considerando della direttiva conferiva agli Stati membri piena libertà di stabilire in quali situazioni il consumatore fosse tenuto a versare un'indennità per l'uso del bene⁸.

Tuttavia, come rilevato dai giudici comunitari, sia dal tenore letterale, sia dai lavori preparatori della direttiva, risulta chiaramente l'intento del legislatore, che ha inteso fare della gratuità del ripristino della conformità del bene da parte del professionista un elemento essenziale della tutela garantita al consumatore: l'obbligo, gravante sulla parte, del ripristino gratuito della conformità del prodotto, a prescindere dal fatto che esso venga effettuato mediante riparazione o sostituzione, mira, infatti, a tutelare il consumatore dal rischio di oneri finanziari che potrebbero dissuaderlo dal far valere i propri diritti in caso di assenza di una tutela di questo tipo. Sempre nell'art. 3 della direttiva si ribadisce che le riparazioni e le sostituzioni devono essere effettuate non soltanto entro un lasso di tempo ragionevole, ma altresì senza notevoli inconvenienti per il consumatore, e questo al fine di garantire al consumatore una tutela effettiva.

Infine, la Corte mette in evidenza come tra le finalità della direttiva, esplicitate già a partire del primo consideran-

BIANCA (commentario a cura di), *La vendita dei beni di consumo*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2006, 318 ss.

⁸ V. punti da 27 a 32 della sentenza.

do, ci sia quella di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori: come risulta dall'art. 8 della direttiva, la protezione offerta da questo provvedimento rappresenta una garanzia minima per il consumatore e gli Stati membri, pur potendo adottare disposizioni più rigorose, non possono in alcun modo pregiudicare quanto previsto dal legislatore europeo⁹.

3. Il sistema dei rimedi che l'art. 3 della direttiva concede al consumatore, oggi cristallizzato nell'art. 130 cod. cons., rappresenta, senz'altro, una delle maggiori novità nel panorama normativo europeo in materia di inadempimento, soprattutto per quanto riguarda il contratto di vendita. Si tratta del diritto al ripristino della conformità del bene da attuarsi mediante riparazione o sostituzione, ovvero del diritto ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto: né il vecchio testo del *Bürgerliches Gesetzbuch*, né gli artt. 1490 ss. cod. civ., conoscono un diritto del compratore all'eliminazione del vizio (*Nachbesserung*) da attuarsi mediante riparazione o sostituzione del bene.

⁹ V. punti da 33 a 36 della sentenza. Senza dubbio, il nocciolo duro della nuova normativa sulla vendita dei beni di consumo è rappresentato dagli artt. 129 e 130 cod. cons.: il primo, nell'individuare la nozione di conformità del bene al contratto, ridisegna la situazione di inattuazione del contratto di vendita o di fornitura di beni di consumo; mentre nella seconda disposizione si trovano disciplinati i rimedi in capo all'acquirente in caso di inadempimento di quanto stabilito proprio nell'art. 129 cod. cons. Le due norme, inscindibilmente collegate, costituiscono il fondamento su cui poggia il provvedimento comunitario e formano il cardine di questa nuova tipologia di vendita, di cui rappresentano l'aspetto più originale e caratterizzante.

Diversamente dal legislatore italiano, quello tedesco a seguito della *Schuldrechtsmodernisierungsgesetz* del gennaio 2002 ha preferito integrare all'interno del *BGB* tutto il nuovo diritto di derivazione comunitaria, riformulando completamente la disciplina generale della vendita: posto che questa disciplina è strettamente connessa con quella dell'inadempimento in generale (*Leistungsstörungen*), il risultato finale è stata un'ampia modifica e una modernizzazione profonda di entrambe le parti (§§ 276 ss. e §§ 433 ss. *BGB*)¹⁰. In particolare, per quanto riguarda l'ordinamento tedesco, il § 439 *BGB* stabilisce che se il venditore consegna un bene esente da vizi a titolo di adempimento successivo¹¹, può esigere dall'acquirente la restituzione del bene viziato, nei termini e nei modi stabiliti dai §§ 346 e 348 *BGB*. Il § 346 *BGB*, dedicato agli effetti del recesso, prevede che se una delle parti si sia riservata contrattualmente un diritto di recesso, o se tale diritto le spetti in forza di una norma di legge¹², l'esercizio

¹⁰ Il risultato pratico così ottenuto è stato quello di bloccare il processo c.d. di decodificazione che sta avvenendo nei principali ordinamenti giuridici europei e di evitare, al contempo, il proliferare della legislazione speciale in un settore tanto importante.

¹¹ Un'ipotesi di *Nacherfüllung* (adempimento successivo) è appunto quella della sostituzione del prodotto prevista dalla direttiva.

¹² Come nel caso di consegna di un bene non conforme al contratto. Il sistema complessivo, per quanto riguarda le ipotesi di *Sachmängeln* e *Rechtsmängeln*, può oggi ricavarsi dalla lettura del § 433, secondo periodo, *BGB* e dei §§ 434 e 435 *BGB*, su cui v. N. REICH, *Die Umsetzung der Richtlinie 1999/44/EG in das deutsche Recht*, in *NJW*, 1999, 2398 ss.; H. P. WESTERMANN, *Das neue Kaufrecht einschließlich des Verbrauchsgüterkaufs*, in *JZ*, 2001, 532 ss.; B. GSELL, *Kaufrechtsrichtlinie und Schuldrechtsmodernisierung*, in *JZ*, 2001, 67 ss. Si può notare come il codice tedesco, al posto della nozione di conformità del bene al contratto su cui si poggia la direttiva, abbia preferito mantenere la dizione classica di vizi (materiali o giuridici), che è poi quella che si ritrova anche ne-

di questo diritto implica la riconsegna delle prestazioni ricevute e la restituzione degli utili ottenuti. Al posto della riconsegna o della restituzione, la parte è tenuta a corrispondere un rimborso di valore equivalente se la riconsegna o la restituzione sia esclusa per la natura di quanto ottenuto, ovvero se egli abbia consumato, alienato, lavorato o trasformato l'oggetto ricevuto o, da ultimo, in caso di deterioramento o perimento del bene (resta, però, escluso il deterioramento derivante dall'uso normale del prodotto). Il sistema, come risulta dalla sentenza in commento, si chiude con il § 100 *BGB*, rubricato, per l'appunto, utili. Per questi ultimi, si devono intendere i frutti di una cosa o di un diritto, nonché i vantaggi derivanti dall'uso della cosa o dal godimento del diritto stesso.

Dunque, in Germania il consumatore, per aver diritto alla sostituzione, deve (o meglio doveva, stante le risultanze della sentenza in commento) corrispondere un'indennità per l'utilizzazione del bene, ma questa procedura è risultata in contrasto con il testo della direttiva, che prevede la totale assenza di costi per la parte¹³: attualmente, in tutti gli ordi-

gli artt. 1490 ss. cod. civ. Di sicuro, la scelta non costituisce violazione del precetto comunitario: ciò che rileva è la sostanza del fenomeno, testimoniata dal profondo cambiamento del testo delle disposizioni (prima e dopo la *Schuldrechtsmodernisierungsgesetz*), piuttosto che un diverso *nomen iuris*.

¹³ Il terzo comma dell'art. 3 della direttiva prevede, infatti, che il ripristino della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione debba avvenire «*senza spese in entrambi i casi*» e, inoltre, al quarto comma il legislatore chiarisce come l'espressione senza spese debba essere riferita «*ai costi necessari per rendere conformi i beni, in particolar modo con riferimento alle spese di spedizione e per la mano d'opera e i materiali*». Il riferimento ai costi per i materiali, la mano d'opera e la spedizione è meramente esemplificativo e non tassativo (v. punto n. 31 della sentenza), posto che ciò che rileva è il risultato finale raggiunto

namenti giuridici europei, il professionista che fornisce un bene non conforme al contratto non esegue esattamente l'obbligazione a suo carico e deve, pertanto, sopportare le conseguenze di tale inesatta esecuzione. Come puntualmente rilevato dalla Corte¹⁴, il consumatore, che ha versato il prezzo di vendita e, quindi, ha correttamente eseguito la propria obbligazione contrattuale¹⁵, non beneficia di alcun arricchimento, e nulla deve a titolo di rimborso, quando riceve un nuovo bene in sostituzione di quello non conforme. Con la sostituzione (e lo stesso vale per la riparazione), l'acquirente non fa altro che ottenere, per giunta in ritardo, un bene conforme alle pattuizioni contrattuali, quale avrebbe dovuto ricevere sin dall'inizio¹⁶. Pertanto, non appare

dal consumatore, che è quello di arrivare ad avere un bene conforme al contratto senza dover sopportare altri esborsi, oltre quello iniziale relativo al pagamento del prezzo.

¹⁴ V. punto n. 41 della sentenza.

¹⁵ Di fatto, l'acquirente, una volta pagato il corrispettivo, perde la sua forza rispetto alla controparte. Quest'ultima, in mancanza di precisi obblighi di legge, potrebbe essere indotta ad approfittare del vantaggio in cui si trova in danno dei diritti del consumatore, che aspetta ancora di realizzare le sue legittime aspettative e di conseguire il bene che si attendeva di ricevere: a ben vedere, in questa situazione, il venditore professionista si trova ad occupare la posizione di creditore soddisfatto. Inoltre, nelle moderne transazioni commerciali che hanno ad oggetto beni di largo consumo, le certezze del venditore sul pagamento del prezzo sono accresciute dall'impiego delle carte di credito e degli altri strumenti finanziari che assicurano al professionista l'immediata e diretta attuazione del suo diritto di credito.

¹⁶ Secondo i giudici comunitari (v. punto n. 42 della sentenza) gli interessi economici del professionista sono tutelati, da un lato, «dal termine di prescrizione di due anni previsto dall'art. 5, n. 1, della direttiva e, dall'altro, dalla possibilità che gli è concessa dall'art. 3, n. 3, secondo comma, di quest'ultima di rifiutare la sostituzione del bene nel caso in cui tale rimedio si riveli sproporzionato in quanto gli impone spese irragionevoli».

condivisibile il principio in base al quale, in seguito alla sostituzione del bene, il consumatore godrebbe di un beneficio, consistente in un arricchimento senza causa, che renderebbe lecito imporre una compensazione economica¹⁷.

Per quanto riguarda l'ordinamento italiano, la norma di riferimento è l'art. 130 cod. cons. in cui si trova la disciplina sostanziale di ogni singolo rimedio a disposizione del compratore. La norma, in linea con quanto già previsto nell'art. 3 della direttiva, presenta i quattro rimedi a disposizione della parte come strumenti di reazione all'inadempimento del venditore, il quale è l'unico e diretto responsabile nei confronti del consumatore¹⁸. La prima parte della disposizione è tutta incentrata sulla binomio riparazione/sostituzione del bene difettoso, che rappresentano i rimedi principali e gerarchicamente sovraordinati, in quanto idonei al ripristino della conformità del bene al contratto; mentre alla riduzione del prezzo e alla risoluzione del contratto è dedicata la seconda parte della norma¹⁹.

¹⁷ V., invece, punto n. 40 della sentenza, con le difese del Governo tedesco.

¹⁸ La formulazione netta ed inequivocabile che si ritrova nel primo comma dell'art. 129 e nel primo comma dell'art. 130 cod. cons. non lascia margini all'interprete: il consumatore ha diritto ad avere come controparte solo ed esclusivamente colui che gli ha alienato il prodotto.

¹⁹ Infatti, quando il bene consegnato al consumatore non è conforme al contratto, questi ha immediatamente diritto alla riparazione o alla sua sostituzione (senza spese in entrambi i casi), e solo in un secondo momento potrà chiedere una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto; su tutto questo cfr. C. M. BIANCA, *sub art. 130*, in *La vendita dei beni di consumo*, cit., 450; A. ZACCARIA – G. DE CRISTOFARO, *La vendita dei beni di consumo*, cit., 73; M. G. CUBEDDU, *sub art. 1519-quater*, in *Commentario sulla vendita dei beni di consumo* a cura di Patti, cit., 238 s.; S. CHERTI, *La vendita di beni di consumo e la nozione di riparazione*, in *Europa dir. priv.*, 2003, 697 ss. e 706 ss.

Nell'ottica del legislatore europeo questi ultimi due rimedi sono, infatti, subordinati alla mancata effettuazione dei rimedi primari e²⁰, d'altronde, il principio di conservazione del contratto si va sempre più imponendo come una delle regole cardine del nuovo diritto comunitario²¹. Una dimostrazione di questa linea di tendenza può trarsi dalle formulazioni assai simili contenute nei principi *Unidroit* e nei *Principles of European Contract Law* elaborati dalla commissione Lando. Per quanto riguarda i principi *Unidroit* si prevede che la parte abbia «il diritto di richiedere la riparazione, la sostituzione, o ogni altro rimedio che possa correggere l'adempimento inesatto»²². I *Principles* nella parte dedicata al diritto alla prestazione, prevedono che il creditore insoddisfatto (nel caso di obbligazioni non pecuniarie) abbia «dirit-

²⁰ Ai sensi del settimo comma dell'art. 130 cod. cons., la parte può chiedere una congrua riduzione del prezzo ovvero la risoluzione del contratto se la riparazione o la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose, se non si è provveduto ad effettuare i rimedi primari entro un congruo termine, o se la riparazione e la sostituzione hanno arrecato notevoli inconvenienti all'acquirente.

²¹ A ben vedere, anche con la riduzione del prezzo si ottiene la conservazione del vincolo, che viene mantenuto a seguito di un riequilibrio delle due prestazioni; v. M. G. CUBEDDU, *sub art. 1519-quater*, in *Commentario sulla vendita dei beni di consumo* a cura di Patti, cit., 240 s.

²² Si veda, inoltre, il breve commento che accompagna ogni norma dei principi *Unidroit* e che evidenzia come nel concetto di correzione della prestazione vada inserito anche il diritto della parte inadempiente a perfezionare il proprio adempimento *ex art. 7.1.4*, v. UNIDROIT, *Principi dei contratti commerciali internazionali*, Roma, 1995, 192 s.

to all'adempimento in natura nonché alla correzione dell'adempimento inesatto»²³.

La riparazione e la sostituzione, prescindendo dalla colpa del professionista, sono rimedi ripristinatori, che eliminando il difetto di conformità, fanno conseguire alla parte un risultato equivalente a quello che gli era inizialmente dovuto²⁴. Entrambi questi rimedi sono forme di tutela contro l'inadempimento del venditore, indipendentemente dalla particolare tipologia del difetto: se da una parte la normativa generale presente nel codice ancora distingue tra vizi, mancanza di qualità essenziali o promesse, e consegna di cosa diversa da quella venduta, dall'altra la formula della conformità del bene al contratto è assai ampia ed è idonea a ricomprendere tutti i difetti che si dovessero presentare sul prodotto acquistato. Ciò che rileva è che il bene acquistato sia in linea con le clausole del regolamento negoziale adottato dalle parti, ed in mancanza di pattuizioni *ad hoc*, il secondo comma dell'art. 129 cod. cons. prevede una serie di criteri per determinare in concreto il contenuto dell'obbligazione gravante sul professionista²⁵.

²³ Così l'art. 9:102 dei *Principles*; v. C. CASTRONOVO, *Principi di diritto europeo dei contratti* (Parte I e II), Milano, 2001, 444 s.; R. ZIMMERMANN, *Die „Principles of European Contract Law“*, *Teile I und II*, in *ZEuP*, 2000, 391 s.

²⁴ V. sul punto C. M. BIANCA, *sub art. 130*, in *La vendita dei beni di consumo*, cit., 436.

²⁵ Quelle previste dalla norma sono vere e proprie regole di integrazione del contratto destinate a trovare applicazione ove ne ricorrano i presupposti e, al contempo, risultino compatibili con le specificità del caso concreto; v. S. PATTI, *sub art. 1519-ter*, in *Commentario sulla vendita dei beni di consumo* a cura di Patti, cit., 73 ss.; P. M. VECCHI, *sub art. 1519-ter*, in *Commentario alla disciplina della vendita dei beni di consumo*, cit., 176 ss.; G. DE CRISTOFARO, *Vendita di beni di consumo*, cit., 6.

Uno degli aspetti più innovativi rispetto alla disciplina codicistica che si ritrova nell'art. 130 cod. cons. è la “gerarchizzazione” dei rimedi che assegna un rango primario alla riparazione e alla sostituzione del bene difettoso rispetto agli altri due rimedi. Si tratta di un meccanismo che non sembra essere pienamente in linea con il principio generale che emerge dal nostro sistema, che rimette alla libera valutazione del contraente fedele al contratto a prestazioni corrispettive la scelta tra i diversi rimedi di tutela contrattuale²⁶; e che almeno quando risulti ragionevolmente certo che il professionista non sia in grado o non abbia alcuna intenzione di voler procedere al ripristino della conformità non dovrebbe trovare rigida applicazione²⁷. Di conseguenza, se questo è il quadro complessivo, bisogna analizzare più da vicino le modalità di funzionamento dei singoli rimedi (con particolare riferimento alla sostituzione e alla risoluzione del contratto, che sono quelli toccati dalla sentenza in commento), al fine di mettere in evidenza le obbligazioni del venditore e quelle del compratore quando opera l'apparato rimediario tracciato dall'art. 130 cod. cons.

4. In particolare, per quanto riguarda la prima coppia di rimedi (riparazione o sostituzione), questi devono essere effettuati entro un congruo termine e senza notevoli inconve-

²⁶ Le norme di riferimento sono il primo comma dell'art. 1453, e gli artt. 1492, 1578 e 1668 cod. civ. e sono tutte espressione del medesimo principio.

²⁷ V. sul punto A. ZACCARIA – G. DE CRISTOFARO, *La vendita dei beni di consumo*, cit., 74 s.; G. AMADIO, *sub art. 1519-quater*, in *Commentario sulla vendita dei beni di consumo* a cura di Patti, cit., 208; S. CHERTI, *La vendita di beni*, cit., 718 s.

nienti per l'acquirente, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale era stato acquistato. Con riferimento al termine, è congruo quello che solitamente occorre per eseguire gli interventi richiesti su quel determinato prodotto, ma nella valutazione ben possono venire in rilievo circostanze di fatto che facciano ritenere contrario a buona fede un intervallo troppo limitato (come nel caso di una richiesta inoltrata a cavallo delle festività o nell'imminenza della pausa estiva). Inoltre, la norma specifica che tutte le spese sostenute per ripristinare la conformità del bene al contratto sono a carico del venditore: vengono in rilievo i costi per la spedizione (qualora l'intervento non venga effettuato presso il consumatore), per la mano d'opera e per i materiali. Per tornare al caso in commento, nel momento in cui il professionista sostituisce il set forno/piano cottura con uno nuovo nulla deve chiedere alla consumatrice: i pretesi vantaggi ottenuti con l'utilizzo dell'apparecchio che era stato inizialmente fornito non devono essere in alcun modo conteggiati, posto che quello che viene consegnato è un bene difettoso e l'impiego testimonia solo la necessità dell'acquirente di dover comunque cucinare e far fronte alle necessità della vita quotidiana, arrangiandosi con quello che si ha a disposizione, nell'attesa che la parte inadempiente regolarizzi quanto prima la propria posizione. Anzi, se gli inconvenienti causati sono fonte di danni, può comunque farsi luogo al loro risarcimento, stante la previsione contenuta nell'art. 135 cod. cons.²⁸.

²⁸ Quella che viene immediatamente in rilievo è la possibilità, offerta dall'art. 1494 cod. civ., di chiedere il risarcimento di tutti i danni subiti; infatti, secondo la giurisprudenza, l'azione di risarcimento danni proposta

Il consumatore all'interno dei due rimedi primari ha, di norma, la scelta tra quale richiedere, salvo che il rimedio chiesto sia oggettivamente impossibile ovvero eccessivamente oneroso rispetto all'altro; e così, se l'impianto stereo acquistato in uno dei grandi magazzini della città non funziona correttamente, la parte è libera di scegliere quale tra i due rimedi domandare. L'impossibilità o l'eccessiva onerosità del rimedio vanno riferite al caso concreto: la prima può essere rintracciata nella difficoltà tecnica di intervenire efficacemente sul bene (il macchinario è complesso e gli addetti non sono in grado di ripararlo); quanto all'eccessiva onerosità di un rimedio rispetto all'altro, si deve valutare in termini di costi e opportunità le opzioni a disposizione del professionista per rendere il bene conforme al contratto, che rappresenta il risultato oggettivo che si deve garantire (è inutile insistere nella riparazione del bene se le spese per far-

dall'acquirente non si identifica «né con le azioni di garanzia di cui all'art. 1492 c.c., né con l'azione di esatto adempimento. Ed invero, mentre la garanzia per evizione opera anche in mancanza della colpa del venditore, onde eliminare, nel contratto, lo squilibrio tra le attribuzioni patrimoniali determinato dall'inadempimento del venditore, l'azione di risarcimento danni che presuppone di per sé la colpa di quest'ultimo, consistente nell'omissione della diligenza necessaria a scongiurare l'eventuale presenza di vizi nella cosa, può estendersi a tutti i danni subiti dall'acquirente, non solo quindi a quelli relativi alle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi accertati, ma anche a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione della cosa, o al lucro cessante per la mancata rivendita del bene. Da ciò consegue, fra l'altro, che essa azione si rende ammissibile in alternativa ovvero cumulativamente con le azioni di adempimento in via specifica del contratto, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto medesimo», così Cass. 7 giugno 2000, n. 7718, in *Mass. Giur. it.*, 2000; e v. anche Cass. 21 gennaio 2000, n. 639, in *Contratti*, 2000, 903.

lo superano il costo del prodotto, che, quindi, sarà più facilmente sostituito).

In aggiunta, il consumatore può domandare la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto se non ha diritto ai rimedi primari della riparazione o della sostituzione (perché impossibili o eccessivamente onerose), o se questi non sono stati eseguiti dalla controparte in un tempo ragionevole, ovvero non sono stati effettuati senza arrecare notevoli inconvenienti all'acquirente²⁹. Anche in questo caso spetta al consumatore la scelta all'interno della coppia di rimedi con il limite, posto dall'ultimo comma dell'art. 130 cod. cons., che non si fa luogo alla risoluzione del contratto di fronte ad un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire la riparazione o la sostituzione del bene. La disciplina comunitaria fa propria l'idea della riduzione del prezzo come risoluzione parziale del contratto³⁰, e dunque, come un rimedio generale contro l'inesatto adempimento, che consente di salvare parzialmente il negozio³¹. Rispetto al si-

²⁹ Nell'ottica della direttiva, si può ben dire che la riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto rappresentino dei rimedi "di chiusura"; v. C. M. BIANCA, *sub art. 130*, in *La vendita dei beni di consumo*, cit., 447 s.; F. BOCCHINI, *La vendita di cose mobili. Artt. 1510-1536*, cit., 430 ss.

³⁰ Se è vero che la riduzione del prezzo può essere accostata ad una risoluzione parziale del contratto, vero è anche, tuttavia, che «a differenza di questa, che importa pur sempre uno scioglimento del contratto seppure parziale, la riduzione del prezzo è una forma di rettifica del contratto che incide esclusivamente sulla prestazione ridotta. Il ricorso a tale rimedio non dà quindi luogo alla restituzione o alla diminuzione della prestazione inesatta», così C.M. BIANCA, *Diritto civile. 5. La responsabilità*, Milano, 1994, 325 s.

³¹ Resta fermo, comunque, che il rimedio, non avendo natura risarcitoria, non potrà coprire il danno effettivo subito dal compratore.

stema delle garanzie edilizie – che prevede l’irrevocabilità della scelta tra riduzione del prezzo e risoluzione del contratto quando è fatta giudizialmente e, soprattutto, la non cumulabilità delle domande, di modo che, proposta e rigettata la domanda di risoluzione o riduzione, diviene inammissibile anche l’altra perché coperta dal giudicato – la nuova disciplina della vendita se da una parte contiene la scelta tra le due azioni, dall’altra non prevede l’effetto preclusivo della domanda di un rimedio rispetto all’altro³². Di conseguenza, il consumatore potrà richiedere la riduzione del prezzo, in via principale, e la risoluzione del contratto in via subordinata, graduando, già nella domanda giudiziale, il passaggio tra il mantenimento del vincolo o il suo definitivo scioglimento.

Diversamente da quanto avviene con il rimedio della sostituzione, nel determinare l’importo della riduzione del prezzo o la somma da restituire a seguito della risoluzione si tiene conto dell’uso del bene³³: il legislatore italiano, sulla scia delle indicazioni contenute nel XV considerando della direttiva³⁴, ha previsto una riduzione del rimborso in considerazione dell’uso del bene fatto dalla parte, a far data dal

³² Sul punto v. F. BOCCHINI, *La vendita di cose mobili. Artt. 1510-1536*, cit., 453 s.; e v. anche Cass. (sez. un.) 25 marzo 1988, n. 2565, in *Foro it.*, 1988, I, 2975.

³³ Così l’ottavo comma dell’art. 130 cod. cons., su cui cfr. C. M. BIANCA, *sub art. 130*, in *La vendita dei beni di consumo*, cit., 448 ss.; L. GAROFALO - A. RODEGHIERO, *sub art. 1519-quater*, in *Commentario alla disciplina della vendita dei beni di consumo*, cit., 422 s.; M. G. CUBEDDU, *sub art. 1519-quater*, in *Commentario sulla vendita dei beni di consumo* a cura di Patti, cit., 287 ss.

³⁴ Il legislatore comunitario ha previsto che gli Stati membri possano prevedere che il rimborso al consumatore possa essere ridotto «in considerazione dell’uso che quest’ultimo ha fatto del bene dal momento della consegna».

momento della consegna. L'uso del bene incide, dunque, sul contenuto delle prestazioni restitutorie sia con riferimento alla risoluzione del contratto, che alla riduzione del prezzo. Tuttavia, come rilevato dalla Corte³⁵, la terminologia adoperata nel XV considerando è limitata all'ipotesi della risoluzione del contratto, nella quale, «in applicazione del principio della mutua restituzione dei vantaggi ricevuti, il venditore deve rimborsare al consumatore il prezzo di vendita del bene. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal governo tedesco, il quindicesimo 'considerando' non può essere interpretato come un principio generale che autorizzi gli Stati membri a prendere in considerazione, in tutte le situazioni in cui essi lo desiderino – ivi compresa quella di una semplice domanda di sostituzione presentata ai sensi dell'art. 3, n. 3, della direttiva –, l'uso che il consumatore ha fatto di un bene non conforme». Ed è per questo motivo che i giudici comunitari concludono nel senso che «osta ad una normativa nazionale la quale consenta al venditore, nel caso in cui abbia venduto un bene di consumo presentante un difetto di conformità, di esigere dal consumatore un'indennità per l'uso di tale bene non conforme fino alla sua sostituzione con un bene nuovo»³⁶.

Resta, dunque, da valutare l'aggiunta del legislatore italiano che, in sede di recepimento della direttiva, ha esteso le valutazioni relative all'uso del bene anche alla riduzione del prezzo: se è vero che il XV considerando non ha portata di principio generale e non può essere applicato estensivamente, allora non resta che valutare *contra legem* l'integrazione

³⁵ V. punto n. 39 della sentenza.

³⁶ V. punto n. 43 della sentenza.

che si è avuta nell'ottavo comma dell'art. 130 cod. cons.³⁷. D'altronde, sono evidenti le differenze tra la risoluzione del contratto e la riduzione del prezzo. Con la prima, venendo meno il contratto, rimangono senza titolo giustificativo anche le prestazioni reciprocamente effettuate, che possono quindi essere giustamente ripetute; con la riduzione del prezzo, invece, si modifica, ma non si caduca il vincolo. Quest'ultimo rimedio ha ad oggetto solo il prezzo pagato e non la *res vendita*, che continua a rimanere a pieno titolo nella disponibilità del compratore, di modo che non si comprendono le ragioni per le quali in sede di calcolo della riduzione si debba tener conto dell'utilizzazione che il consumatore abbia fatto del prodotto «che è suo, e che tale è destinato a rimanere anche dopo l'esercizio del rimedio stesso»³⁸.

Il giudice italiano, conformandosi all'interpretazione del diritto comunitario stabilita dalla Corte in questa sentenza, può così disapplicare la norma di cui all'art. 130 cod. cons., nella parte in cui prevede di tener conto dell'uso del bene anche quando il consumatore chieda la riduzione del prezzo: questa norma interna di trasposizione della direttiva risulta evidentemente in contrasto sia con il testo di quest'ultima, sia con la sua interpretazione operata dalla

³⁷ Secondo una parte della dottrina «la disposizione è di difficile comprensione» (v. C. M. BIANCA, *sub art. 130*, in *La vendita dei beni di consumo*, cit., 467); e, per altra parte, quella del legislatore italiano al riguardo è «un'infelice iniziativa» (v. L. GAROFALO - A. RODEGHIERO, *sub art. 1519-quater*, in *Commentario alla disciplina della vendita dei beni di consumo*, cit., 451).

³⁸ Così L. GAROFALO - A. RODEGHIERO, *sub art. 1519-quater*, in *Commentario alla disciplina della vendita dei beni di consumo*, cit., 452; e v. anche C. M. BIANCA, *sub art. 130*, in *La vendita dei beni di consumo*, cit., 467; P. PIRODDI, *La responsabilità piena del commerciante*, cit., 55.

Corte di giustizia³⁹. Come costantemente affermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza⁴⁰, il principio di diritto contenuto in questa decisione non vincola solo il giudice richiedente (nel caso specifico quello tedesco), ma si impone con effetti *erga omnes* sin dal momento dell'entrata in vigore della norma stessa⁴¹: la disposizione di diritto comunitario oggetto della controversia deve essere da chiunque interpretata e applicata così come indicato dalla Corte, «almeno fino a quando questa, eventualmente chiamata di nuovo in causa, non ne fornisca una diversa interpretazione»⁴².

Alla luce di queste osservazioni, non si può non constatare come l'attuazione della direttiva 1999/44/CE avrebbe potuto rappresentare anche in Italia lo stimolo per quella *Modernisierung* del diritto delle obbligazioni e dei contratti, nell'ottica di un avvicinamento del nostro sistema agli altri ordinamenti giuridici europei e, solo per rimanere all'interno della vendita, alla Convenzione di Vienna, che pure rappresenta un buon punto di arrivo e di sintesi rispetto al partico-

³⁹ Per altri casi di cattiva trasposizione della direttiva 1999/44/CE da parte del legislatore italiano si v. S. CHERTI, *Le garanzie convenzionali nella vendita*, Padova, 2004, 144 ss. e 201 ss.

⁴⁰ Tra la nutrita giurisprudenza v. ad esempio Corte giust. 20 settembre 2001, causa C-184/99, *Rudy Grzelczyk* (v. punto n. 50 della sentenza); Corte giust. 20 febbraio 2000, causa C-50/96, *Deutsch Telekom* (v. punto n. 43 della sentenza); da ultimo per la dottrina v. R. ADAM – A. TIZZANO, *Lineamenti di diritto dell'unione europea*, Torino, 2008, 314 s. (ove ulteriori indicazioni).

⁴¹ In Corte giust. 20 febbraio 2000, cit., si trova affermato che «l'interpretazione di una norma di diritto comunitario data dalla Corte di giustizia nell'esercizio della competenza attribuitale dall'art. 177 del Trattato chiarisce e precisa, quando ve ne sia bisogno, il significato e la portata di detta norma, quale deve o avrebbe dovuto essere intesa e applicata dal momento della sua entrata in vigore».

⁴² Così R. ADAM – A. TIZZANO, *Lineamenti di diritto*, cit., 315.

larismo dei vari sistemi nazionali. La duplicazione delle normative tra codice civile e codice del consumo che si è venuta a creare, se da un lato complica i traffici giuridici e ostacola l'iniziativa degli operatori del mercato, dall'altro aumenta il grado di incertezza dell'ordinamento in un settore in cui la trasparenza e l'accessibilità dovrebbero costituire i canoni privilegiati a cui orientare l'operare del legislatore. In quest'ottica, un ausilio può venire proprio dalla direttiva e dalla norma sul riesame in essa contenuta⁴³; anche il legislatore italiano, riesaminando l'attuazione della direttiva alla luce degli stimoli e delle proposte avanzate in questi anni dalla dottrina, potrebbe procedere a una revisione delle nuove norme del codice del consumo, prima che a ciò sia obbligato dall'intervento di qualche organo comunitario.

STEFANO CHERTI

Ricercatore di Diritto privato
nell'Università di Cassino
e-mail: st.cherti@unicas.it

⁴³ Si tratta dell'art. 12 della direttiva ai sensi del quale «entro il 7 luglio 2006 la Commissione riesamina l'applicazione della presente direttiva e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione esamina tra l'altro l'opportunità di prevedere la responsabilità diretta del produttore e, se del caso, è accompagnata da proposte».